


Le associazioni si ricevono in Firenze dalla
Tipografia Eredi Botta, via del Castellaccio.
Nelle Province del Regno con vaglia postale
affrancata diretta alla detta Tipografia e dal
principali Librai. — Fuori dal Regno, alle
Direzioni postali.
Le associazioni hanno principio col 1° d'ogni
mese.



Le inserzioni giudiziarie 25 centesimi per
linea o spazio di linea. — Le altre inserzioni
centesimi 30 per linea o spazio di linea.
Il prezzo delle associazioni ed inserzioni
deve essere anticipato.

UN NUMERO SEPARATO CENT. 30
ARRETRATO CENTESIMI 40

Per Firenze	Per le Province del Regno	Composti i Rendiconti ufficiali del Parlamento	Anno L. 43	1. m. 23	Tram. 12
Roma e per la Provincia del Regno	46	24	13		
Svizzera	58	31	17		

Firenze, Giovedì 29 Giugno

Per la Svizzera	Per la Svizzera	Composti i Rendiconti ufficiali del Parlamento	Anno L. 53	1. m. 43	Tram. 27
Id.	112	60	35		
Rendiconti ufficiali del Parlamento	53	44	24		

Col giorno 1° del prossimo luglio

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

verrà pubblicata in ROMA.

La Direzione della Gazzetta Ufficiale è presso il Ministero dell'Interno.

L'Ufficio di Amministrazione e di Distribuzione della Gazzetta è stabilito provvisoriamente in via dell'Archetto, N. 94.

All'Amministrazione della Gazzetta Ufficiale devono essere trasmesse tutte le domande di Associazione e di Inserzione, gli Annunzi giudiziari ed Amministrativi e gli Atti che per legge debbono essere inseriti nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Il prezzo d'Associazione alla Gazzetta Ufficiale viene dal 1° luglio prossimo modificato come in appresso:

Per la Gazzetta Ufficiale, coi Rendiconti ufficiali della Camera dei Deputati e del Senato del Regno,

ANNO SEM. TRIM.
ROMA, all'ufficio del giornale... L. 40 21 11

A domicilio ed in tutto il Regno > 48 25 13

Per la sola Gazzetta Ufficiale, senza i Rendiconti del Parlamento:

ROMA, all'ufficio del giornale... L. 32 17 9

A domicilio ed in tutto il Regno > 36 19 10

Un numero separato in ROMA, FIRENZE e TORINO, centesimi 40; per il Regno, centesimi 15. — Un numero arretrato, centesimi 20.

Le Associazioni decorrono dal 1° del mese.

Il prezzo delle inserzioni nella Gazzetta Ufficiale rimane invariato, cioè:

Annunzi giudiziari, centesimi 25 per ogni linea di colonna o spazio di linea;

Tutte le altre inserzioni, cent. 30 per ogni linea di colonna o spazio di linea.

Tanto per le Associazioni che per le inserzioni il pagamento dev'essere anticipato.

L'Amministrazione è responsabile delle sole Associazioni ed inserzioni ricevute direttamente in

ROMA, al proprio ufficio, via dell'Archetto, N. 94;

FIRENZE, alla Tipografia EREDI BOTTA, via del Castellaccio, N. 12;

TORINO, alla Tipografia EREDI BOTTA, via della Corte d'Appello, N. 22, o dagli Uffici Postali del Regno.

La Gazzetta Ufficiale si pubblica nelle ore pomeridiane.

Le Amministrazioni degli altri periodici

che si inviano per associazione o cambio alla Gazzetta Ufficiale sono pregate di indirizzare col 1° di luglio il giornale in Roma.

I signori che desiderano di associarsi e quelli ai quali scade col 30 giugno, ed intendono di rinnovare la loro associazione, sono pregati di farlo sollecitamente per evitare ritardi od interruzioni nella spedizione del giornale.

Le domande di associazione e d'inserzione con vaglia postale in plico affrancato o con biglietti di banca in plico affrancato e raccomandato od assicurato debbono essere indirizzate all'Amministrazione della Gazzetta Ufficiale.

Raccomandasi di unire la fascia alle lettere di reclamo e di riconferma di associazione.

PARTE UFFICIALE

Il N. 285 (Serie seconda) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRADIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

Vista la legge del 26 marzo 1871, n. 129 (Serie 2°), con la quale sono estesi alle provincie della Venezia e di Mantova, aggregate al Regno d'Italia con la legge del 18 luglio 1867, n. 3841, i Codici e le leggi in essa indicati, e viene autorizzato il Governo del Re a fare con decreto Reale le disposizioni transitorie e quelle altre che siano necessarie per la completa attuazione dei Codici e delle medesime leggi;

Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli affari di Grazia e Giustizia e dei Culti,
Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico. Saranno pubblicati ed avranno vigore dal 1° settembre 1871 nelle provincie della Venezia e di Mantova, aggregate al Regno d'Italia con la legge del 18 luglio 1867, n. 3841, le leggi ed i decreti seguenti:

1° Regio decreto 22 marzo 1866, n. 2832, sulle istanze di autorizzazione governativa per gli atti e contratti costituenti alienazione di beni mobili ed immobili appartenenti agli istituti ecclesiastici del Regno.

2° Regio decreto 28 luglio 1866, n. 3220, sugli atti di notorietà da presentarsi all'amministrazione del Debito pubblico nei casi di successione testamentaria o intestata, per ottenere la traslazione di iscrizioni nominative.

3. Regio decreto 14 dicembre 1865, n. 2666, sui matrimoni dei militari e degli assimilati ai militari.

4. R. decreto 14 febbraio 1869, n. 4872, sulla dispensa dalle pubblicazioni matrimoniali.

— Lasciate fare a noi — risposero i due agenti andandosi a mettere in agguato ai due lati della porta di casa.

— Tu resta qui col signor Beacham — disse Edoardo ad Ugo — e non ti muovere per nessuna ragione.

Collin Craw e il dottore erano già iti innanzi. In una stanza terrena della casa, tre uomini stavano aspettando con non minore ansietà di quelli di fuori l'arrivo della carrozza: sir Bernardo, Beckford, ch'era arrivato l'istessa mattina da Penwich, e Humfrey Skillet.

Al rumore della carrozza che giungeva, il barone ordinò che si portasse giù William.

Beckford e Skillet scomparvero tosto e si recarono da William che trovarono pallido e abbattuto.

— Seguiteci!... — ordinò Beckford.

— Dove? — chiese il prigioniero con debole voce.

— Nella stanza abbasso.

Il fanciullo non oppose resistenza e discese con essi.

Il fatto di ieri sera — gli disse il barone quando lo vide — mi obbliga a mutare le mie intenzioni a vostro riguardo. Quell'uomo è morto e la vostra sicurezza esige che abbandoniate questi luoghi prima che la cosa si faccia pubblica.

— Di fuori vi attende la carrozza e questo signore — additando Beckford — vi accompagnerà.

— Sir Bernardo, per amor del cielo — esclamò William — lasciatemi ritornare alla mia casa.

5. Regio decreto 27 maggio 1866, n. 2942, che stabilisce la somma che il creditore deve anticipare per gli alimenti del debitore sottoposto all'arresto personale.

6. Regio decreto 6 dicembre 1866, n. 3377, relativo all'ammissione all'esercizio della professione di pubblico mediatore, e legge 8 giugno 1868, n. 4410, relativa ai sindacati degli agenti di cambio e mediatori presso le Borse di commercio, alle cauzioni da prestarsi dai mediatori ed alla nomina dei sensali di noleggio ed interpreti.

7. Regi decreti 27 maggio 1866, n. 2966, e 5 settembre 1869, n. 5256, relativi all'autorizzazione e vigilanza governativa sulle Società commerciali.

8. Regi decreti 8 gennaio 1850, 9 maggio 1857, n. 2188, e 28 novembre 1858, n. 3088, relativi alla visita delle navi.

9. Regio decreto 7 luglio 1851, n. 1219, relativo alla vidimazione dei ruoli dell'equipaggio.

10. Regio decreto 13 dicembre 1868, n. 4766, che prefigge i termini per la denuncia e presentazione degli atti traslativi o dichiarativi della proprietà delle navi.

11. Regio decreto 6 dicembre 1865, n. 2644, concernente la istituzione di un Casellario giudiziale per l'accertamento degli antecedenti penali degli imputati e della recidiva.

12. Regi decreti 17 maggio e 29 agosto 1866, n. 2921 e 3176, con cui è determinato il numero degli uditori, il numero e la destinazione degli aggiunti giudiziari per tutto il Regno.

13. Regi decreti 14 settembre 1862, 24 maggio e 25 agosto 1863, e 17 marzo 1870, n. 840, 1278, 1446 e 5572, relativi alle indennità da corrispondersi ai funzionari in missione e in caso di tramutamento.

14. Regio decreto 14 dicembre 1865, n. 2611, che approva il regolamento generale giudiziario per l'esecuzione del Codice di procedura civile, del Codice di procedura penale e della legge sull'ordinamento giudiziario colle modificazioni portate dai decreti 6 gennaio 1866, 15 agosto 1867, e 8 giugno 1868, n. 2754, 3881 e 4424.

15. Legge 20 novembre 1859, n. 3780, per la risoluzione dei conflitti tra le autorità giudiziarie ed amministrative.

16. Regio decreto 25 giugno 1865, n. 2361, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge sul contenzioso amministrativo, e Regi decreti 13 gennaio e 28 luglio 1866, n. 2771 e 3112, contenenti norme per la notificazione delle citazioni dirette contro l'amministrazione centrale della guerra e contro l'amministrazione del fondo per il culto.

17. Regi decreti 24 e 30 giugno, e 30 dicembre 1866, n. 3038, 5056, 3459 e 3460, relativi all'aggio dovuto nelle riscossioni delle pene pecuniarie e spese di giustizia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 25 giugno 1871.

VITTORIO EMANUELE.

DE FALCO.

Regio Decreto (N. 284) contenente disposizioni transitorie ed altre per l'unificazione legislativa delle provincie della Venezia e di Mantova.

(Continuazione e fine — V. n. 174)

CAPO IV. — Disposizioni relative al Codice di commercio.

Art. 79. Per la continuazione dell'esercizio del commercio, impresso prima dell'attuazione del nuovo Codice di commercio, non è necessaria alla donna maritata ed al minore emancipato l'autorizzazione prescritta dagli articoli 4 e 7 del Codice medesimo, se già vi erano autorizzati secondo le leggi anteriori.

Tuttavia anche il detto esercizio potrà in ogni tempo farsi cessare rispettivamente dal marito, dal genitore emancipante, e dal consiglio di famiglia o di tutela, a norma dell'articolo 10 del nuovo Codice.

Art. 80. Le società e le associazioni commerciali esistenti al giorno dell'attuazione del nuovo Codice sono regolate dalle leggi anteriori.

Per i contratti di società stipulati in iscritto prima dell'attuazione del nuovo Codice, ancorché iscritti nel registro di commercio, si eseguiranno il deposito, la trascrizione, l'affissione e la pubblicazione come è stabilito negli articoli 158 e 161 del detto Codice; e i termini per adempirvi cominceranno a decorrere col 1° settembre 1871.

Nei casi in cui, pel disposto delle leggi anteriori, il contratto di società non fosse stato stipulato in iscritto, si eseguirà la trascrizione, l'affissione e la pubblicazione di un estratto del contratto medesimo. Questo estratto deve essere firmato da ciascuno dei soci. Anche in tali casi i termini indicati nel precedente capoverso cominceranno a decorrere col giorno dell'attuazione del nuovo Codice; quello però previsto dall'articolo 158 sarà di un mese, e quello dall'articolo 161 di tre mesi.

Restano salvi in ogni caso i diritti anteriormente acquistati.

Art. 81. Anche per le società commerciali esistenti al giorno dell'attuazione del nuovo Codice si osserverà il disposto dell'articolo 163 di esso: e se trattasi di società in accomandita per azioni, o di società anonima, i mutamenti indicati nel detto articolo dovranno inoltre essere autorizzati per decreto reale.

Art. 82. Fino a che continuerà ad aver vigore la legge generale di cambio promulgata colla sovrana patente del 25 gennaio 1850, e le ordinanze citate nella legge del 26 marzo 1871, numero 129 (Serie 2°), si applicheranno le disposizioni seguenti:

a) Ogni qualvolta il Codice di commercio parla di lettere di cambio o di biglietti all'ordine, s'intendono indicati i titoli cambiari riconosciuti dalla legge di cambio, in quanto lo comporti l'indole loro.

b) La responsabilità del debitore cambiario, di che nell'art. 2 della legge di cambio, ha luogo nell'ordine, nei limiti e secondo le norme stabilite dalle nuove leggi.

c) Il ministero affidato all'impiegato giudiziario dagli articoli 87, 88, n. 6, 90 e 91 della legge di cambio, per l'assunzione dell'atto di protesto, sarà esercitato da un usciere assistito da due testimoni.

d) Per gli effetti della interruzione della prescrizione cambiaria, tiene luogo della intimazione della petizione la citazione giudiziale notificata al debitore; e tiene luogo della denuncia della lite la chiamata in garanzia a termini dell'art. 193 del Codice di procedura civile, o la chiamata in causa fatta dal convenuto a termini del successivo art. 203.

e) Nelle cause relative all'esercizio dei diritti cambiari, la citazione sarà fatta in via somma-

ria, ed il termine a comparire sarà quello stabilito dall'art. 147 dello stesso Codice, salva la facoltà accordata dal successivo art. 154 per l'abbreviazione del detto termine.

f) Il possessore di una cambiale protestata per mancanza di accettazione o di pagamento, producendo in originale la cambiale ed il protesto, può domandare il sequestro conservativo, di che negli articoli 924 e seguenti del Codice di procedura civile, sui beni degli obbligati cambiariamente. Quando la cambiale sia fornita di tutte le qualità richieste per la sua validità, e non emergano dubbi contro di essa, l'autorità giudiziaria accorderà il detto sequestro; e questo non potrà essere sospeso se non col deposito nelle mani dell'uscieri dell'importo della cambiale e delle spese.

Art. 83. I contratti di vendita delle navi e quelli di pegno e di cambio marittimo sulle medesime, che hanno acquistato data certa prima dell'attuazione del nuovo Codice, e per i quali siano state adempite le formalità stabilite dalle leggi anteriori, continueranno ad avere i loro effetti giusti le dette leggi.

La stessa regola si osserverà riguardo ai contratti per la costruzione delle navi, e riguardo alle dichiarazioni o cessioni di partecipazione delle navi in costruzione.

Se al giorno dell'attuazione del nuovo Codice le formalità stabilite dalle leggi anteriori per i contratti e gli atti summenzionati non fossero ancora state adempite, dovrà farsi la trascrizione e l'annotazione dei medesimi nelle forme rispettivamente stabilite dagli articoli 287, 288, 316 e 427 dello stesso Codice.

Art. 84. I privilegi acquistati sulle navi prima dell'attuazione del nuovo Codice conserveranno il loro grado anche rispetto ai privilegi acquistati sotto l'impero del detto Codice.

L'articolo 290 del nuovo Codice è applicabile anche ai privilegi acquistati prima della sua attuazione.

Art. 85. I procedimenti per le vendite delle navi si proseguiranno nelle forme stabilite dalle leggi anteriori, se il pignoramento della nave od altro atto equivalente si trova già eseguito al 1° settembre 1871.

Art. 86. I giudici di distribuzione del prezzo delle navi, cominciati prima dell'attuazione del nuovo Codice, si proseguiranno nelle forme stabilite dalle leggi anteriori.

Art. 87. I termini per la inammissibilità di azione sono regolati dalla legge vigente al tempo dell'avvenimento che dà luogo all'azione.

Art. 88. I giudici di concorso dei creditori che fossero aperti sulle sostanze dei commercianti al 1° settembre 1871, e le procedure di componimento che si trovassero avviate alla stessa epoca secondo la legge 17 dicembre 1862, saranno proseguiti e condotti a termine secondo le leggi anteriori.

Per quanto riguarda però i giudici di concorso, sono applicabili le disposizioni del quarto capoverso dell'articolo 65 del presente decreto.

Le disposizioni transitorie, che riguardano le cause civili pendenti, si applicano anche alle liti sopra insinuazioni contestate o relative a gravami di priorità.

Art. 89. All'arresto personale in materia commerciale o cambiaria si applicano le disposizioni dell'articolo 42 del presente decreto.

Art. 90. Alla prescrizione in materia commerciale si applicano le disposizioni dell'articolo 43 del presente decreto.

Però le prescrizioni in materia cambiaria continuano ad essere regolate dalla legge di cambio.

Art. 91. In tutte le materie che formano oggetto del Codice di commercio, eccettuate quelle della legge di cambio e delle relative ordinanze mantenute in vigore, cesseranno d'avere effetto, dal giorno della sua attuazione, le leggi,

— Ebbene?... — chiese Beacham.

— È perduto!... — rispose sommessamente il dottore — l'osso spinale è sfraocollato.

A tale dichiarazione sir Bernardo, preso da furore, si precipitò sopra Humfrey, armato di pugnale, e lo avrebbe ucciso, se gli agenti di polizia non lo avessero trattenuto e disarmato.

La sentenza del dottore era irrevocabile: la vita dell'infelice Ugo s'andava rapidamente spegnendo in una dolorosa agonia. Volle William presso di sé, lo baciò, lo abbracciò sciamando: Oh! se noi fossimo ancora a Woodfall!

Quando vi ritornerai?... William... salterai i miei condiscipoli... e il buon rettore. Sollevami! — egli gridò a un tratto, come gli venisse meno il respiro.

William lo ricinse e sorresse sulle braccia. Ugo reclinò la testa sulle spalle, mormorò un addio, e, col sorriso sulle labbra semiperte, spirò.

William l'adagiò dolcemente sulla poltrona, e inginocchiandosi accanto si pose a pregare.

Il barone sentì venir meno l'animo di rimanere in quella casa, e già stava per uscire, quando gli agenti della polizia gli attraversarono il cammino dichiarandolo in istato d'arresto.

Sir Bernardo, spinto dal suo carattere impetuoso, rispose con aspre parole, ma dovette rinunciare ad ogni idea di resistenza e ad ogni simulazione. Un terribile e inatteso accusatore si fece innanzi, Andrew, il fabbro. Costui gli rinfacciò le persecuzioni, la prigionia, le sevizie che gli aveva fatte subire col suo complice Skillet.

APPENDICE

(42)

L'EREDE DI MOULTRY

(VERSIONE DAL TEDESCO)

(Continuazione — Vedi il numero 173)

CAPITOLO LII.

Il barone aveva ordinato che nella prossima notte William fosse condotto via dalla Casa dei cacciatori.

Intorno alle undici di quella stessa sera Edoardo Gaston, Collin Craw, Tranian, lo squire Beacham, Ugo, e due ufficiali di polizia lasciarono Brookhouse, ed evitando Wickal, si avviavano anch'essi alla Casa dei cacciatori.

— Noi giungiamo a tempo — osservò Beacham; — la carrozza di Beckford non è ancora arrivata.

— Sia ringraziato Iddio! — mormorò l'avvocato.

La casa sembrava deserta; si appressarono; nessun lume, nessun rumore.

A un tratto fu udito in lontananza il rumore di una carrozza. Infatti poco dopo scintillarono nell'oscurità i fanali di una carrozza che si avvicinava rapidamente.

— Arete l'ordine di arresto — disse lo squire agli ufficiali di polizia, — e conoscete le mie istruzioni; non ho bisogno di raccomandarvi la prudenza.

ed i regolamenti commerciali preesistenti a cui il Codice stesso espressamente non si riferisce.

CAPO V. — Disposizioni relative al Codice di procedura penale.

Art. 92. Le cause penali, pendenti al 1° settembre 1871 davanti le preture ed i tribunali provinciali, saranno portate, nello stato in cui si trovano, avanti le autorità giudiziarie competenti giusta il Codice di procedura penale del 26 novembre 1865, per essere proseguite in conformità delle norme seguenti.

Art. 93. L'istruzione delle cause penali, incominciata prima dell'attuazione del nuovo Codice di procedura penale, nelle quali non sia stato peranco pronunciato il decreto di apripimento di giudizio, o il conchiuso di accusa (reg. di procedura pen. 1865), sarà proseguita e condotta a termine in conformità del nuovo Codice.

Entro dieci giorni dall'attuazione delle nuove leggi, le cause nelle quali l'imputato si trovi detenuto saranno riferite alla Camera di Consiglio, perchè deliberi sulla legittimazione dell'arresto, a norma di quanto è prescritto nell'articolo 199 del Codice di procedura penale; salvi, del resto, gli effetti degli articoli 205 e seguenti relativi alla libertà provvisoria.

Art. 94. Le cause penali, nelle quali già si trovi pronunciato il decreto di apripimento di speciale inquisizione, o il conchiuso di accusa, saranno comunicate al Pubblico Ministero, a norma degli articoli 246 e seguenti del nuovo Codice di procedura penale, per essere proseguite in conformità del medesimo.

Questa disposizione si applica anche alle cause che si trovassero pendenti in grado di appello o di terza istanza per effetto di ricorso contro il conchiuso di accusa.

Art. 95. Per determinare la competenza secondo gli articoli 9, 10, 11 del Codice di procedura penale, salvi gli effetti dell'articolo 3 del nuovo Codice penale, devono considerarsi come corrispondenti:

a) Ai crimini, i reati che secondo il Codice penale 27 maggio 1862 sono punibili colla morte e col carcere duro;

b) Ai delitti di competenza dei tribunali correzionali, i reati che secondo il detto Codice penale del 1862, od altre leggi anteriori al 1° settembre 1871, sono punibili col carcere semplice o superiore a tre mesi, o coll'arresto semplice o rigoroso superiore a tre mesi, o colla multa superiore a lire trecento, o colla confisca di beni di un valore superiore a lire trecento inflitta come pena principale;

c) Ai delitti ed alle contravvenzioni di competenza dei pretori, tutti gli altri reati che secondo il detto Codice penale del 1862, o le altre leggi anteriori al 1° settembre 1871, sono punibili con una pena inferiore o diversa da quelle indicate nella precedente lettera b).

Art. 96. Gli atti accennati nell'articolo 422 del nuovo Codice, riguardo alle cause menzionate nell'art. 94 del presente decreto, saranno compiuti nel termine di giorni trenta.

Art. 97. I testimoni già esaminati, che avessero prestato giuramento nell'istruttoria colle forme stabilite dal regolamento di procedura penale del 29 luglio 1865, e che fossero chiamati a deporre all'udienza od al dibattimento da tenersi colle forme nuove, presteranno nuovo giuramento.

Art. 98. Le disposizioni degli articoli precedenti sono applicabili alle cause nelle quali al 1° settembre 1871 non fosse pronunciata sentenza in primo grado, ancorchè il dibattimento fosse già incominciato, o fosse stato prorogato per alcuno dei motivi indicati nelle lettere a), b), c) del § 248 del regolamento di procedura penale; ed alle cause relative a contumacie assenti e fuggitivi, ancorchè compiuti con altri definitivamente giudicati.

Art. 99. Le cause nelle quali al 1° settembre 1871 fosse pronunciata sentenza non passata in giudicato verranno proseguite in seconda e terza istanza secondo le norme e colle forme stabilite dalle leggi anteriori, anche riguardo al numero dei votanti, ed al modo di procedere alla votazione.

Art. 100. Le cause da decidersi in grado di appello, giusta l'articolo precedente, saranno deferite alla Corte d'appello di Venezia o di Brescia competente secondo l'articolo 8 della legge 26 marzo 1871. Esse saranno giudicate dalla sezione degli appelli correzionali.

Le cause da decidersi in grado di terza istanza, giusta il precedente articolo, saranno deferite per giudizio a quella fra le due Corti di appello di Venezia o di Brescia che non ebbe ingenerato nel giudizio di appello. Esse saranno giudicate dalla sezione degli appelli correzionali.

Ove occorra di aumentare il numero dei con-

siglieri componenti la sezione per completare il numero dei votanti, a termini del § 18 del regolamento di procedura penale e dell'art. 7 del R. decreto 13 ottobre 1866, n. 3251, questi saranno destinati, per decreto del primo presidente, togliendoli dai consiglieri delle altre sezioni.

Dalle sentenze proferite in grado di terza istanza non è ammesso ricorso per cassazione.

Art. 101. Qualora, a termini del § 303 del detto regolamento, venisse annullata la procedura o la decisione di prima istanza, la causa verrà ulteriormente proseguita secondo le norme del nuovo Codice di procedura penale e degli articoli 94 e 95 del presente decreto. Ove fosse annullata dalla terza istanza la decisione d'appello, la causa verrà proseguita a norma del successivo articolo 99.

Art. 102. La facoltà di straordinaria mitigazione della pena per le contravvenzioni previste dalla legge boschiva 27 maggio 1811 sarà esercitata dal giudice di appello.

Art. 103. I termini perentori, la cui scadenza si verificasse dal 20 agosto a tutto il 1° settembre prossimo venturo, sono accresciuti di giorni dieci.

Art. 104. L'esecuzione delle sentenze, benchè proferite anteriormente al 1° settembre 1871, avrà luogo nei modi e colle forme prescritte dal nuovo Codice di procedura penale.

Art. 105. Dal 1° settembre 1871 la cognizione dei reati e delle contravvenzioni, che secondo le leggi anteriori spettava alle giudicature e al giudizio superiore di finanza, è deferita alla cognizione dei giudici ordinari, secondo la competenza, e colle forme di procedura stabilite dalle leggi nuove.

Art. 106. Le cause pendenti e non ancora decise in primo grado dalle giudicature di finanza saranno portate, nello stato in cui si trovano, avanti al pretore o tribunale competente secondo le leggi nuove, per essere proseguite in conformità delle leggi medesime.

Art. 107. Le cause nelle quali fosse pronunciata sentenza in primo grado non ancora passata in giudicato saranno, in caso di appello, introdotte o proseguite avanti il giudizio superiore di finanza come è attualmente costituito, giusta le norme stabilite dalla cessante legislazione.

Contro le decisioni del giudizio superiore di finanza non è ammesso ricorso in cassazione.

CAPO VI. — Disposizioni relative all'ordinamento giudiziario.

Art. 108. La dispensa dalla laurea di che nell'articolo 273 della legge sull'ordinamento giudiziario è applicabile a coloro che esercitano od abbiano esercitato funzioni giudiziarie nelle provincie Venete e di Mantova prima dell'attuazione della legge medesima.

Art. 109. I pretori e gli aggiunti giudiziali delle provincie della Venezia e di Mantova, che al 1° settembre 1871 avessero le condizioni volute dalle leggi anteriori per essere promossi giudici nei tribunali, saranno chiamati anche per l'avvenire nelle provincie medesime ai posti di giudice di tribunale, e di sostituto procuratore del Re, di preferenza ai pretori ed aggiunti giudiziali nominati secondo la legge nuova.

Art. 110. Entro luglio prossimo i consigli comunali formeranno e trasmetteranno al Ministero della Giustizia per mezzo dei procuratori di Stato o del procuratore superiore le tabelle per la nomina dei conciliatori, come è prescritto negli articoli 27 e seguenti della legge sull'ordinamento giudiziario.

Art. 111. Gli ascoltanti giudiziali delle provincie della Venezia e di Mantova saranno considerati uditori dalla data della loro nomina; ma quelli che alla attuazione delle nuove leggi non avessero ancora sostenuto con successo l'esame di giudice, dovranno, per conservare la qualità di uditori, presentarsi entro sei mesi dall'attuazione del presente decreto all'esame prescritto dall'articolo 19 della legge sull'ordinamento giudiziario, e sostenerlo con esito felice.

Questa condizione dell'esame si estende pure agli ascoltanti provveduti di assegno (*adjuum*) all'effetto di conservarlo.

Gli ascoltanti giudiziali che avessero già subito con successo l'esame di giudice prescritto dalle leggi anteriori, per essere nominati pretori od aggiunti giudiziali secondo le leggi nuove dovranno sottoporsi all'esame pratico prescritto dall'articolo 22 della legge suddetta.

Il termine indicato in detto articolo comincia a decorrere dalla nomina di ascoltante.

Art. 112. Gli ascoltanti giudiziali, oltre agli uffici assegnati agli uditori dalla legge sull'ordinamento giudiziario, potranno essere incaricati delle funzioni di cancelliere alle udienze delle Corti di assise e della Corte di appello.

quisizione della casa di Skillet e con esso portarsi all'Ospizio dei Poveri.

Gli agenti frugarono dappertutto nel quartiere di Skillet, ma non trovarono alcuna carta d'importanza, quando cadde loro sott'occhio una cassetta chiusa a chiave.

Collin la consegnò ad uno degli agenti e uscì dall'Ospizio, inchinato profondamente dal portinaio e da quanti si trovarono sul suo passaggio.

In poco tempo tutti gli abitanti dell'Ospizio, seppero che Humfrey era stato arrestato e che Collin Craw (l'antico suo servo) vestito signorilmente, e con tutto il fare di un gentiluomo, era venuto, in compagnia di due agenti di polizia, a perquisire la casa e impadronirsi delle carte di Skillet.

L'avevo detto io! — esclamò Pen Manders — l'avevo detto che egli sarebbe diventato qualche cosa! Nessuno mi voleva credere. Oh! potessi parlargli una volta!...

CAPITOLO LIII.

Edoardo si era alzato per tempo la mattina dopo onde informare i suoi parenti di Moultry di quanto era accaduto alla Casa dei cacciatori. La madre di Ugo, che già era molto ammalata, saputo la di lui scomparsa da Woodfall, ne fu tanto accorata da ridursi a mal partito.

La povera madre era con sua figlia nel proprio gabinetto, allorchè lady Alice le fece la sua visita mattutina per informarsi del suo stato di salute.

— Male, come sempre, — rispose malinconicamente Lidia. — Non vi sono lettere per me?

Art. 113. Gli attuali impiegati d'ordine potranno essere nominati ai posti delle cancellerie e delle segreterie presso le Corti, i tribunali e le preture, quantunque non riuniscano le condizioni prescritte dalla legge sull'ordinamento giudiziario.

Art. 114. I cursori delle provincie venete e di Mantova presteranno, entro sei mesi dalla loro nomina ad uscirli, la cauzione prescritta dalle leggi nuove.

Art. 115. L'articolo 292 della legge sull'ordinamento giudiziario è applicabile ai portieri, catodi, inservienti o spazzini addetti alle autorità giudiziarie delle provincie venete e di Mantova.

Art. 116. La prima parte dell'articolo 286 della detta legge è applicabile a tutti i funzionari delle provincie della Venezia e di Mantova che nell'occasione del riordinamento del personale giudiziario delle provincie medesime, o dal 1° settembre 1871 in avanti, saranno per la prima volta nominati ad ufficio giudiziario od avranno promozione di grado.

I funzionari delle dette provincie, che in occasione del riordinamento non ottenessero promozione di grado, rimangono nella speciale graduatoria per la magistratura Veneta e Mantovana a norma delle disposizioni contenute nel primo e secondo capoverso del citato art. 286.

La distribuzione degli stipendi fissati dalla legge suddetta, da farsi in occasione del riordinamento giudiziario medesimo, avrà luogo fra i funzionari mantenuti nella graduatoria speciale, di che nel precedente capoverso, secondo l'anzianità rispettiva; ed ove sia esaurito in essa il numero dei funzionari che avessero diritto agli stipendi di categoria superiore, questi saranno attribuiti ad altri funzionari dello stesso grado, come è prescritto nell'ultimo capoverso dell'articolo 286 sopracitato.

Art. 117. Per gli effetti dell'articolo precedente la corrispondenza dei gradi degli attuali uffici giudiziari nelle provincie della Venezia e di Mantova rispetto a quelli stabiliti dalla legge sull'ordinamento giudiziario sarà determinata con decreto Reale sanzionato il Consiglio di Stato.

Art. 118. La rispettiva anzianità nel grado e la precedenza nella sede fra i funzionari giudiziari nominati fino al 1° settembre 1871 per la attuazione del riordinamento giudiziario verranno determinate, senza riguardo alla data ed all'ordine delle nomine, colle norme stabilite nei precedenti articoli 116 e 117.

Art. 119. Le disposizioni degli ultimi due capoversi dell'articolo 287 della legge sono applicabili anche ai cursori delle provincie della Venezia e di Mantova. La conservazione dello stipendio durerà fino a tutto febbraio 1872.

Art. 120. La Camera di commercio di Venezia dovrà presentare, entro il mese di luglio di quest'anno, la lista dei nomi per la nomina dei componenti il tribunale di commercio, nel modo stabilito dall'articolo 57 della legge sull'ordinamento giudiziario.

Art. 121. Fino a tutto il 31 dicembre 1871, la retribuzione degli scrivani necessari per le cancellerie della Corte, dei tribunali e delle preture delle provincie della Venezia e di Mantova sarà anticipata, col sistema finora in vigore dei diurnisti, dall'erario dello Stato sul capitolo 4 del bilancio, salvo rimborso coi proventi delle cancellerie, di che nell'articolo 156 della legge, verificatisi complessivamente nel termine medesimo.

Art. 122. Le spese di ufficio per i corpi giudiziari costituiti secondo le leggi nuove saranno determinate, fino al 31 dicembre 1871, con decreto ministeriale, sui fondi stanziati in bilancio per questo titolo.

Fino alla detta epoca sarà anticipato alle preture sui fondi medesimi un assegno per spese d'ufficio da stabilirsi con decreto ministeriale. Le somme così anticipate verranno rimborsate coi proventi di cancelleria, di che nell'articolo 156 della legge, fino alla concorrenza delle rimborsazioni fatte complessivamente nel periodo medesimo.

Art. 123. Per le provincie della Venezia e di Mantova, la lista annuale dei giurati ordinari, di che nell'articolo 96 della legge sull'ordinamento giudiziario, sarà:

Per il circolo di Udine, di quattrocento; Per i circoli di Venezia, Verona, Padova, Vicenza, Treviso di trecento;

Per gli altri circoli, di duecento.

Art. 124. La lista dei giurati supplenti indicata nell'articolo 100 della legge suddetta, sarà:

Per il circolo di Udine, di cento;

Per i circoli di Venezia, Verona, Padova, Vicenza e Treviso, di ottanta;

Per gli altri circoli, di sessanta.

Art. 125. Per le assise da tenersi prima che

sia formata la lista permanente di cui all'art. 96 della legge sull'ordinamento giudiziario, la Deputazione provinciale formerà una lista provvisoria di giurati e ne farà la scelta fra tutti gli elettori politici del circolo.

Il numero dei giurati sarà proporzionato alla popolazione del circolo, a tenore del precedente articolo 124.

Art. 126. La stessa Deputazione provinciale formerà pure provvisoriamente la lista dei giurati supplenti nel modo stabilito dall'art. 100 della legge sopracitata, e nel numero determinato dall'art. 125 del presente decreto.

Art. 127. Le liste provvisorie, tanto dei giurati ordinari che dei giurati supplenti, saranno rimesse, pel 1° settembre 1871, ai presidenti dei tribunali, a termini dell'art. 96 della legge suddetta, e serviranno di base alle operazioni contemplate dall'art. 106 e seguenti della legge medesima.

Disposizione generale.

Art. 128. In tutti i casi nei quali il presente decreto parla della provincia di Mantova si intende quella parte di essa a cui viene estesa la legislazione del Regno colla legge 26 marzo 1871, n. 129 (Serie 2°).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Firenze addì 25 giugno 1871.

VITTORIO EMANUELE.

G. DE FALCO.

(La Relazione che precede il R. decreto numero 284 sarà pubblicata nel prossimo numero).

È corso un errore all'articolo 4 della legge, n. 274, stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27 corrente. In luogo di «rendita di lire 18,622» si deve leggere «rendita di L. 18,628».

Nello stesso numero della Gazzetta l'articolo 1° del regolamento annesso al R. decreto, numero 279, deve essere completato aggiungendo nella seconda linea un per avanti alle parole «ogni cento giri di macina».

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE.

Visto il R. decreto 23 settembre 1869, col quale si danno disposizioni intorno agli esami di licenza liceale;

Visto l'art. 4° del regolamento per gli esami stessi approvato con R. decreto 6 aprile 1870;

Sulla proposta della Giunta superiore esaminatrice;

Decreta:

Art. 1. I liceli Regi sono sede d'esami per la licenza liceale per l'anno presente.

I liceli paragonati di Altamura, Ancona, Asti, Camerino, Caserta, Desenzano, Fano, Modena (luogo di S. Carlo), Perugia, Pesaro, Prato, Ravenna ed Urbino potranno esser sedi d'esami, ma per soli alunni loro propri a condizione che le provincie ed i comuni a cui quei liceli appartengono dichiarino al provveditore degli studi di sostenere essi le spese di trasferimento dei presidenti e degli esaminatori che dalla Giunta Superiore si mandassero a far parte delle Commissioni esaminatrici.

Art. 2. Le prove scritte sono cinque ed avranno luogo nei giorni seguenti:

Lunedì, 17 luglio — sulle lettere italiane; Martedì, 19 id. — sulle lettere latine; Venerdì, 21 id. — sulle lettere greche; Lunedì, 24 id. — sulla matematica; Martedì, 26 id. — sulla filosofia.

Le prove orali, nelle quali non si comprenderà quella della filosofia, cominceranno il 31 luglio e continueranno nei successivi nel modo che i presidenti delle Commissioni esaminatrici crederanno più opportuno.

I Regi provveditori cureranno che questa ordinanza sia notificata ai candidati per l'esame di licenza liceale.

Firenze, 5-25 giugno 1871.

Il Ministro: G. Cassanese.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

(Seconda pubblicazione)

Si è chiesto il trasferimento al portatore della rendita iscritta al conto 500 presso la Cassa di Risparmio del Debito Pubblico di Torino, n. 18548, di lire 200, a favore di Giovanni Luigi del viceré Bernardo, domiciliato a Torino, allegandosi l'identità della persona dal medesimo con quella di Giovanni Luigi.

Si diffida chiunque possa aver interesse a tale rendita che, trasferito un mese dalla pubblicazione della presente, si presenti alla Cassa di Torino.

La signora di Moultry rimase come istupidita per qualche tempo, e non furono che lagrime della povera creatura che la richiamarono alla realtà della situazione.

Poco dopo giunse al castello Edoardo.

— Dov'è dunque mio marito? — interrogò lady Alice.

— È ritornato mio marito? — disse lady Alice.

— No, signora.

— Hanno recate lettere?

— Sì... cioè... no... io... — balbettò la governante impallidendo orribilmente.

— No? si? — ripeté con asprezza lady Alice — siete voi pazza per rispondere in questo modo?

— Ne ho quasi paura — mormorò la povera donna.

— Ma cosa è avvenuto, mio Dio! — esclamò Lidia alzandosi con impeto e accostandosi alla governante. — In nome del Cielo, parlate!...

ma dite qualche cosa... — continuò scuotendo la governante per un braccio — non vedete che questo vostro silenzio mi uccide?

— Parlate! — gridò lady Alice in tuono imperioso.

— Ebbene, o signore, — disse la governante prorompendo in dirotto pianto, — il signorino Ugo fu ucciso, e sir Bernardo arrestato.

A questa terribile notizia la misera vedova del capitano gettò un grido straziante e cadde al suolo. Lady Alice si slanciò per soccorrerla, ma, aiutata dalla governante, non rialzò che un cadavere. Quest'ultimo colpo aveva spezzato il debole filo che la teneva ancora in vita!

del presente avviso, non intervenendo opposizione di sorta, verrà eseguito il chiesto traslato al portatore.

Firenze, 15 giugno 1871.
Per il Direttore Generale
L'ispettore Generale: CIAPOLLO.

PARTE NON UFFICIALE

NOTIZIE VARIE

L'Italia Militare annunzia i seguenti movimenti di truppe:

La 1° batteria del 4° regg. d'artiglieria, da Piacenza si trasferisce a Parma.

La 2° id. id. id. id. id. da Modena.

La 3° id. id. id. id. id. da Modena.

La 3° del 5° regg. da Venaria Reale si è trasferita a Torino.

La 4° id. id. id. id. id.

La 5° id. id. id. id. id.

La 3° comp. da piazza id. id. da Casale id. id. a Venetia.

La 1° batteria del 6° id. da Parma id. a Vigevano.

La 4° batteria del 7° id. da Pavia id. a Firenze.

La 5° id. id. id. id. id.

La 7° comp. da piazza id. id. da Genova id. a Pisa.

La 2° batter. dell'8° id. da Verona id. a Brescia.

La 5° comp. da piazza del 9° id. da Pavia id. a Casale.

La 1° comp. da piazza del 10° id. da Messina id. a Caserta.

La 3° id. id. id. id. id.

La 5° id. id. id. id. id.

La 4° id. id. id. id. id.

La 1° batter. id. id. da Caserta id. a Napoli.

La 2° id. id. id. id. id.

La 3° id. id. id. id. id.

Il 2° battaglione del 35° regg. fant. il 28 giugno si reca a Solmona.

Il 1° id. id. id. il 1° luglio si reca ad Aquila.

L'agente scultore avv. Pietro Nelli, scrive la *Lettera*, con altissima e vero valore d'artista promette nell'esecuzione del monumento, che nel prossimo anno si inizierà, nel mezzo della piazza della Scala, al grande Leonardo da Vinci. Al primitivo solista, l'antico dall'opera *Introdotti* importanti cambiamenti: le statue dei quattro reati del Vinci, Marco d'Oggiono, Salino, Cesare da Sesto e Bolognino, ravvinate al piedestallo, vengono a formare come un solo e beninteso gruppo.

DIARIO

La Camera inglese dei comuni ha cominciato a discutere il bill sul voto segreto nelle elezioni parlamentari. La discussione verrà continuata nella tornata di lunedì 3 luglio.

Un telegramma della *New York Press*, colla data di Berlino 27 giugno, annunzia che l'imperatore Guglielmo è andato in detto giorno a Stettino per assistere all'entrata delle truppe, e che sarebbe ritornato in quel giorno stesso a Berlino. L'imperatore, secondo il detto telegramma, partirà venerdì 30 giugno per Amburgo, di dove si richiama ad Emden. In quest'ultimo luogo si supponeva quattro settimane.

Nella Commissione finanziaria della Delegazione austriaca del Reichsrath, a Vienna, il ministro delle finanze, nella seduta del 26 giugno, fece le dichiarazioni che da lui si aspettavano e dalle quali si faceva dipendere l'esito delle deliberazioni sul bilancio della guerra.

Nella Camera belga dei rappresentanti, seduta del 23 giugno, il signor Jolliffe interrogò il governo per sapere: quale sia il numero dei belgi prigionieri in seguito all'insurrezione di Parigi; quali provvedimenti abbiano presi gli agenti diplomatici del Belgio per ottenere la liberazione dei loro connazionali che fossero stati detenuti per errore evidente o senza grave

— Chi era costui?

— Un certo Andrew — rispose Edoardo guardando fisso nella zia.

Lady Alice non disse più motto. Un pallore mortale le coprì il volto. Tirò convulsivamente il cordone del campanello, e ordinò la sua carrozza.

Se posso servirvi in qualche cosa — disse Edoardo — io sono ai vostri ordini.

— Grazie! — rispose freddamente sua zia e si lasciò andare.

In quello stesso giorno Collin Graw ebbe due comunicazioni che lo colpirono ugualmente di sommo stupore. L'una era una vile preghiera di Skillet di andarlo a visitare in prigione, l'altra un biglietto della massaia dell'Ospizio dei Poveri, la quale desiderava di parlargli.

— È favilla... indovino che cosa volete da lui il primo, e rivolto all'individuo che aveva recato il messaggio di Skillet. — Non posso far nulla per lui.

— Non credo che si tratti di questo signore — osservò collui. — Mr. Skillet ha qualche cosa che gli pesa sul cuore...

— Ne son convinto...

— E se non m'inganno, è un affare che vi riguarda.

— Me?... chiese attonito l'avvocato.

— Sì, mio signore!

Collin rifletté un istante, quindi si decise di visitare il prigioniero.

(Continua)

sospetto; e finalmente, quali provvedimenti siano adottati dagli agenti diplomatici per garantire la libera difesa dei belgi arrestati, sui quali passasse qualche più o meno fondata accusa. Il ministro degli Esteri, barone d'Anethan, rispose: che il numero dei belgi prigionieri non ha potuto ancora essere stabilito esattamente; che tutti i reclami rivolti al governo belga relativamente ai cittadini belgi arrestati, vennero dal governo rinviati all'autorità competente in Francia, e il ministro del Belgio a Parigi li appoggiava, ma che finora nessuno ancora era stato scarcerato; quanto al terzo punto, il sig. d'Anethan rispose, che crederebbe fare un'ingiuria al governo francese supporre ch'esso abbia intenzione di condannare alcuno arbitrariamente e senza le volute garanzie. Del resto, il ministro dichiarò che il governo continuerà i suoi sforzi per ottenere la liberazione di coloro che fossero stati arrestati per errore, ovvero in seguito di accuse non fondate, o che fossero stati per forza costretti ad entrare nelle file delle truppe ribelli.

Senato del Regno.

Nella tornata di ieri il Senato discusse ed approvò senza contestazione i seguenti progetti di legge, previa osservazione sul primo dei medesimi, dei senatori Ginori, Lauzi e Conforti, cui rispose il Ministro Guardasigilli, e varie avvertenze e considerazioni sul secondo di essi del senatore Bixio, al quale soddisfecero il relatore senatore Cerruti ed il Ministro degli Esteri:

- 1° Provvedimenti speciali di pubblica sicurezza;
- 2° Trattato di commercio e di navigazione cogli Stati Uniti d'America;
- 3° Unificazione del Debito Pubblico Pontificio;
- 4° Aggregazione dei comuni di Manziana e di Canale al circondario di Roma ed al mandamento di Bracciano;
- 5° Vendita della tenuta di Portici alla Provincia di Napoli;
- 6° Convenzione fra le Finanze ed il Municipio di Milano per cessione di stabili e costruzione di un carcere cellulare;
- 7° Spesa necessaria al trasporto ed alla tumulazione nel tempio di Santa Croce in Firenze della salma di Ugo Foscolo;
- 8° Passaggio del comune di Volungo dalla provincia di Brescia a quella di Cremona.

Procedutosi poscia alla votazione per scrutinio segreto sui surriferiti progetti di legge e su quello discusso nella precedente seduta, per il concorso dell'Italia nella costruzione della ferrovia del San Gottardo, rinviarono tutti approvati a grande maggioranza di voti. Infine il Presidente, annunciando esaurito l'ordine del giorno del Senato, rivolse accorde parole di lode al Consesso pel compimento dei lavori e di ringraziamento al Municipio di Firenze, alle quali il senatore Cassati aggiunse particolari espressioni nel medesimo senso.

La seduta poi venne sciolta coll'Erri, proposto dal Presidente, al Re, a Firenze e a Roma.

Intorno al viaggio di S. M. il Re abbiamo le seguenti notizie telegrafiche:

Perugia, 28 giugno 1871, ore 21,50.

Nonostante le disposizioni date di non festeggiare il passaggio del Re la popolazione si recò numerosa alla stazione e ha salutato con entusiastiche acclamazioni S. M., la quale si è degnata di esternare al sindaco e alle altre notabilità il suo gradimento per la spontanea e cordiale dimostrazione.

Napoli, 29.

Viaggio del Re felicissimo. Orazioni in tutte le stazioni da Firenze a Roma. In Napoli ricevimento cordiale, affettuoso, entusiastico. Tutta la popolazione plaudente.

Napoli, 29.

S. M. il Re giunse stamane alle 9 20 è stato ricevuto alla stazione della ferrovia dalle Autorità civili e militari e dai Corpi eletti. Vera immensa folla di cittadini. Applausi fragorosi accompagnarono S. M. lungo le vie Garibaldi, Foria, Toledo, Chiatamone, Riviera di Chiaia, e nella visita alla Esposizione. Dappertutto case imbandierate, balconi gremiti di signore che applaudivano al Re coprendogli di fiori la carrozza.

Napoli, 29.

S. M. il Re dopo aver visitata l'Esposizione minutamente, entrò nella sala di premiazione ove intese il discorso del prefetto D'Affitto presidente; quindi si compiacque distribuire di sua augusta mano i diplomi a parecchi espositori. Infine sempre applaudito e festeggiato entusiasticamente recossi alla reggia ove giunse alle ore 12 meridiane.

PRESIDENZA

del Consiglio provinciale scolastico di Abruzzo Orientale.

Con decreto del Consiglio provinciale scolastico del giorno 10 andante maggio è fissato pel 10 del p. v. agosto l'esame del concorso a 14 posti semigratuati, rimasti vacanti nel convitto nazionale; 12 comunali, de' quali 3 appartenenti al circondario di Chieti, 8 a quello di Lanciano, e 1 a quello di Vasto; e 2 governativi.

Di conformità alle prescrizioni del regolamento annesso al R. decreto 4 aprile 1869, ogni candidato per essere ammesso al concorso, deve presentare:

- 1° Una istanza scritta di propria mano, con dichiarazione della classe di studio che frequenta nel corso dell'anno;
- 2° La fede legale di nascita;
- 3° Un attestato di moralità, rilasciato dalla Potestà municipale, o da quella dell'Istituto da cui proviene;
- 4° Un attestato autentico degli studi fatti;
- 5° L'attestato d'aver subito l'innesto vaccino o sofferto il vaiuolo, di esser sano e scevro d'infermità schifose o stimate appiccicose;
- 6° Una dichiarazione della Giunta municipale sulla professione paterna, sul numero e sulla qualità delle persone che compongono la famiglia, sulla somma che la famiglia paga a titolo di contribuzione, accertata mediante dichiarazione dell'agente delle tasse, sul patrimonio che il padre, la madre, lo stesso candidato possiede;
- 7° Un atto (e questo non richiedesi per chi aspira ad un posto governativo) con cui il Consiglio comunale, esercitando il diritto derivatogli dal R. decreto 25 novembre 1825, propone il suo candidato, come avviene le qualità necessarie, al posto semigratuato comunale, acciocché, riuscendo vittorioso dalla prova del concorso, possa ottenerne il godimento.

I sopradetti documenti dovranno essere tutti in carta da bollo, e presentarsi non più tardi del 12 del seguente luglio al rettore del Convitto Nazionale; scorso il qual giorno, la istanza di ammissione al concorso non potrà essere più accolta.

I candidati, al tempo del concorso, non debbono avere oltrepassata l'età di anni 12. I soli alunni dei Convitti governativi possono essere ammessi di una età anche maggiore. Chieti, 3 giugno 1871.

Il Prefetto

Presidente del Consiglio provinciale scolastico A. BIANCHI.

Il Segretario: LUIGI NICOLI.

R. PROVVEDITORATO SCOLASTICO

DELLA PROVINCIA DI TERRA DI BARI

Manifesto.

È aperto il concorso per un posto semigratuato vacante nel Convitto nazionale di Bari.

Questo posto sarà conferito per concorso d'esame ai giovani di ristretta fortuna, che godano i diritti di cittadinanza, che abbiano compiuto gli studi elementari, e che non oltrepassino il 12° anno di età nel tempo del concorso suddetto.

Al requisito dell'età è fatta eccezione soltanto agli alunni del Convitto in cui si tiene il concorso, ed a quei giovani ancora di altri Istituti governativi.

L'esame di concorso avviene per doppia prova, cioè scritta ed orale.

La prova scritta per gli alunni che han compiuto il corso elementare consiste in un componimento italiano e in un quesito di aritmetica. Quella degli alunni che frequentano gli studi secondari classici, in un componimento italiano e in una versione dal latino, corrispondenti agli studi fatti.

Tale esperimento avrà luogo nel R. liceo Cirillo di Bari nei giorni 21 e 22 del mese di agosto prossimo per gli esami scritti, e per le prove orali nel giorno 23 di detto mese innanzi ad una Giunta deputata dal Consiglio provinciale scolastico.

Per essere iscritti al concorso gli aspiranti presenteranno al preside rettore del liceo ginnasiale e Convitto nazionale in Bari a tutto il giorno 15 luglio p. v.:

1. Una domanda in carta da bollo scritta di propria mano, in cui dichiareranno la classe di studio che frequentarono nell'anno;
2. La fede legale di nascita;
3. Un attestato di moralità che sarà rilasciato dall'autorità municipale del comune in cui han domicilio, o dal capo dell'Istituto da cui provengono;
4. Un attestato autentico degli studi fatti;
5. Il certificato d'aver subito l'innesto vaccino, o sofferto il vaiuolo, di esser sani e scevri d'infermità schifose o stimate contagiose;
6. Una dichiarazione della Giunta comunale sulla professione paterna, sul numero e sulla qualità delle persone che compongono la famiglia, sulla somma che la famiglia stessa paga a titolo di contribuzione, accertata mediante dichiarazione dell'agente delle tasse, sul patrimonio che il padre, la madre, lo stesso candidato possiede.

Tutti questi documenti dovranno essere presentati non più tardi del giorno sopra citato affinché il Consiglio amministrativo del Convitto predetto possa aver tempo di deliberare sull'accettazione o rifiuto delle domande d'iscrizione.

Delle deliberazioni prese, il rettore in fra tre giorni ne informerà gli interessati, ed entro otto giorni trasmetterà al Consiglio scolastico l'elenco degli ammessi con indicazione della classe cui appartengono; non però che quello degli esclusi con indicazione de' motivi che determinarono un tale voto.

Contro le deliberazioni del Consiglio amministrativo possono gli esclusi richiamarsi al Consiglio scolastico, non più tardi dell'ottavo giorno da quello in cui ne ebbero avviso. Il Consiglio scolastico giudicherà inappellabilmente.

Qualunque frode nella presentazione de' voluti documenti sarà punita con l'esclusione dal concorso, e con la perdita del posto quando sia stato già conferito.

I vincitori del concorso avranno il diritto a godere nel Convitto del posto semigratuato durante tutto il corso degli studi secondari.

Bari, 5 giugno 1871.

R. R. Provveditore: G. LAUDISI.

CONSIGLIO SCOLASTICO

DELLA PROVINCIA DI TORINO.

Avviso di concorso ai posti gratuiti vacanti nel Convitto nazionale di Torino.

Conformemente all'art. 3 del regolamento 4 aprile 1869 pel conferimento di questi posti gratuiti nei Convitti nazionali si notifica essere vacanti pel futuro anno scolastico due posti, uno per il corso classico e l'altro per il corso tecnico.

Gli esami di concorso cominceranno il giorno 14 agosto.

I candidati al concorso dovranno presentare prima del 25 luglio prossimo al rettore del Convitto nazionale in Torino i seguenti documenti:

1. Un'istanza scritta di propria mano, con dichiarazione della classe di studio che frequenta nel corso dell'anno;
2. La fede legale di nascita;
3. Un attestato di moralità, lasciategli o dalla potestà municipale, o da quella dell'Istituto da cui proviene;
4. Un attestato autentico degli studi fatti;
5. L'attestato d'aver subito l'innesto vaccino o sofferto il vaiuolo, di esser sano e scevro d'infermità schifose o stimate appiccicose;
6. Una dichiarazione della Giunta municipale sulla professione paterna, sul numero e sulla qualità delle persone che compongono la famiglia, sulla somma che la famiglia paga a titolo di contribuzione, accertata mediante dichiarazione dell'agente delle tasse, sul patrimonio che il padre, la madre, lo stesso candidato possiede.

Torino, addì 15 maggio 1871.

Il Prefetto pres.: RADICATI.

DISPACCI PRIVATI ELETTRICI

(AGENZIA STEFANI)

Vienna, 28.

La Delegazione ungherese continuò a discutere il bilancio del ministero degli affari esteri. Zsedenyi disse che, essendo cessato il potere temporale del Papa, gli affari romani non devono essere più di competenza del ministero degli affari esteri.

L'arcivescovo Haynald e il conte Szechen parlano contro la proposta di Zsedenyi.

La Delegazione approvò le spese per l'ambasciatore austriaco a Roma.

Madrid, 27 (sera).

Serrano, rammentando alle Cortes le vicende della crisi ministeriale, si dichiarò favorevole ad una conciliazione.

Assicurarsi che Moret abbia dichiarato che conserverà il portafoglio, a condizione che la maggioranza adotti i suoi progetti, e sia annullato il trattato colla Banca di Francia.

In una seduta segreta della maggioranza delle Cortes la crisi ministeriale cagionò una viva discussione.

Parigi, 28.

È priva di fondamento la notizia data dalla *Correspondence di Vienna* circa le pretese istruzioni di Thiers sulla questione romana. Thiers non ha ancora dato alcuna istruzione su tale proposito.

Assicurarsi che il marchese di Gabric partirà domani da Versailles per recarsi a Berlino. L'imperatore del Brasile è atteso a Parigi domani.

Parigi, 28.

La città di Metz sottoscrisse all'imprestito per 20 milioni.

Il Conte di Parigi sbarcò questa mattina a Calais e recasi a Versailles.

Versailles, 28.

Seduta dell'Assemblea nazionale. — Puyser Quartier, annunciando i risultati del prestito, disse che ieri, in meno di 6 ore, si sottoscrissero 4 miliardi e 500 milioni. A Parigi furono sottoscritti 2 miliardi e 50 milioni; nelle province più di un miliardo e all'estero un miliardo. Soggiunge che alcuni risultati non sono ancora conosciuti. Quartier disse che questa situazione permette di adempiere agli impegni presi colla Germania ed accelerare la liberazione delle nostre provincie, senza attendere i termini stabiliti.

Londra, 27 28

Consolidato inglese	92	92 1/8
Rendita italiana	57	57 1/4
Lombardo	14 7/8	14 13/16
Turco	46 1/2	46 5/8
Spagnolo	32 13/16	32 15/16
Tabacchi	91 1/8	92 1/8
Cambio su Vienna	12 65	—

Parigi, 27 28

Chiusura della Borsa.
Rendita francese 3 0/0 . . . 52 15 52 60
Rendita italiana 5 0/0 . . . 57 55 58 —

Valori diversi.

Ferrovie Lombardo-veneto	373	375
Obbligazioni id.	230	230
Ferrovie romane	68	67 50
Obbligazioni id.	167	169
Obbl. Ferr. Vitt. Em. 1863	153 25	155
Obbl. Ferrovie Meridionali	168	171
Cambio sull'Italia	—	—
Credito mobiliare francese	126	131
Obbl. della Regia Tabacchi	458	460
Azioni	680	681
Prestito 5 0/0	82 95	84 40

Vienna, 27 28

Mobiliare	297 80	297 60
Lombardo	178 30	178
Austriache	426 50	425
Banca Nazionale	782	781
Napoleoni d'oro	9 91 1/2	9 90
Cambio su Londra	124 20	124
Rendita austriaca	69 15	69
Berlino	27	28
Austriache	230	230 1/4
Lombardo	95 1/2	95 7/8
Mobiliare	160	160
Rendita italiana	55 3/8	55 3/8
Tabacchi	88 1/2	89 1/2

Napoli, 28.

L'accoglienza non fu mai più affettuosa e solenne.

Tutta Napoli era accorsa sul suo passaggio. Applausi, fiori e bandiere.

UFFICIO CENTRALE METEOROLOGICO

Firenze, 28 giugno 1871, ore 1 pom.

Mare grosso presso il Gargano, a S. Teodoro (presso Trapani) e a Cagliari; agitato a Portofino, nel golfo di Gela, al sud-est di Sicilia; a Taranto e a Brindisi. Dominano venti delle regioni nord generalmente forti; fortissimi a Cagliari e a San Teodoro. Cielo nuvoloso nelle Puglie, a Cagliari e in Sicilia. Il barometro oscilla variamente di 2 mm.

Ieri nelle ore pom. tempo burrascoso e mare cattivo nel sud; venti del 4° quadrante, fortissimi in molte stazioni; tempesta per circa 8 ore a Capri e a Torre Miletto presso il Gargano.

I venti diminuiranno alquanto di forza, ma il tempo non tornerà ancora alla calma.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatto nel R. Museo di Fisica e Storia naturale di Firenze
Nel giorno 28 giugno 1871.

Barometro a metri 72,6 sul livello del mare e ridotto a zero	O E M		
	9 ant.	3 pom.	9 sera.
mm	752,3	751,0	752,0
Termometro centigrado	17,0	26,0	19,0
Umidità relativa	72,0	38,0	57,0
Stato del cielo	sereno e nuvoli	sereno e nuvoli	sereno
Vento (direzione e forza)	NE debole	quasi for.	O debole
Temperatura massima	+ 26,0		
Temperatura minima	+ 11,0		
Minima nella notte del 29 giugno	+ 13,0		

Spettacoli d'oggi.

POLITEAMA, ore 7 — Rappresentazione dell'opera del maestro Verdi: *Lucia Miller* — Ballo: *Cleopatra*.

PRINCIPE UMBERTO, ore 8 — Rappresentazione dell'opera del maestro Ferrari: *Gli ultimi giorni di Sidi* — Ballo: *Falk-Flack*.

ARENA NAZIONALE, ore 8 — La drammatica Comp. diretta da G. Aliprandi rappresenta: *Cuore ed arte*.

FRA ENRICO, serata.

MINISTERO DELLA MARINA

PROSPETTO del movimento della navigazione nel mese di maggio 1871.

PORTI	TOTALE GENERALE						BASTIMENTI ENTRATI PER OPERAZIONI DI COMMERCIO								BASTIMENTI USCITI PER OPERAZIONI DI COMMERCIO								RILASCIO FORZATO (FORZA MAGGIORE)				
	di approdi, varchi, operazioni e di rilascio			della partenza per operazioni e di rilascio			NAZIONALI				ESTERI				NAZIONALI				ESTERI				approdi		partenza		
	Bast.	Tonn.	Equip.	Bast.	Tonn.	Equip.	a vela		a vapore		a vela		a vapore		a vela		a vapore		a vela		a vapore		Bast.	Tonn.	Bast.	Tonn.	
							Bast.	Tonn.	Bast.	Tonn.	Bast.	Tonn.	Bast.	Tonn.	Bast.	Tonn.	Bast.	Tonn.	Bast.	Tonn.							
Porto Maurizio	88	6240	821	83	6088	776	34	1388	29	3631	29	1286	29	3631	25	1221	25	1221	25	1221	25	1221	25	1221	25	1221	
Savona	156	9778	789	161	11712	913	119	5893	5	393	124	9427	5	393	29	1106	29	1106	29	1106	29	1106	29	1106	29	1106	
Genova	788	110251	8117	863	140187	9236	482	39117	111	26516	37	7793	78	32638	515	50675	111	27214	80	25797	77	32314	80	4187	80	4187	
Spezia	120	7586	764	125	7012	785	22	5164	15	1201	2	49	2	89	4581	15	1201	1	24	24	24	21	1152	20	1206		
Livorno	502	81935	6129	508	84568	6109	271	12883	98	31653	21	7997	60	25971	269	15489	97	31019	26	7815	60	25992	52	3431	57	4251	
Portofino	191	4851	703	124	4366	663	89	1602	12	1416	6	1186	12	1416	30	1833	29	1759	19	896	20	994	19	896	20	994	
Civitavecchia	128	25315	1561	127	24528	1939	36	2186	24	7651	17	2608	32	11674	39	2538	24	7651	12	1741	32	11674	19	896	20	994	
Gaeta	77	3896	500	80	2889	501	43	966	2	203	4	926	2	49	926	34	2430	31	1963	34	2430	31	1963	34	2430		
Napoli	454	70877	5708	442	67485	5860	370	16368	78	24703	29	6855	39	22754	304	14928	72	23920	23	6032	43	22605	68	9853	65	10619	
Castellammare di Stabia	201	19379	1358	205	21254	1508	124	6883	8	1590	1	1053	123	6748	16	2834	1	1053	68	9853	65	10619	68	9853	65	10619	
Pizzo	69	7947	749	76	7941	803	44	975	20	5792	2	51	1269	20	5792	5	180	5	180	5	180	5	180	5	180	5	180
Reggio di Calabria	128	36789	1867	130	16388	1947	60	2777	67	13742	1	264	63	2646	67	13742	1	264	63	2646	67	13742	1	264	63	2646	
Brindisi	54	19739	1216	63	23373	1893	6	381	16	8287	13	1406	13	9252	16	3156	16	8257	12	1307	13	9252	6	413	6	371	
Bari	50	8451	568	49	7190	512	28	1463	10	4299	8	626	2	1932	29	1818	10	4299	7	298	1	945	2	130	2	130	
Ancona	101	21312	1619	100	20878	1569	64	8803	17	8198	6	615	12	8696	67	3823	16	7842	5	517	12	8696	67	3823	16	7842	
Venezia	233	31846	2202	264	33759	2578	133	8674	8	3581	62	6708	80	12883	151	10633	9	3975	74	6647	30	12504	9	3975	74	6647	
Capitoli	119	20364	1422	134	22286	2031	71	5272	21	5628	7	2187	2	1771	81	5860	22	5850	11	3311	2	1771	21	5924	15	5176	
Portofino	41	4798	555	36	4712	543	14	522	9	2257	10	544	8	1475	8	316	9	2257	10	455	9	1684	8	1475	8	316	
Messina	758	99927	8220	729	96127	7167	488	11256	121	27680	15	3625	48	37588	483	10078	122	20688	17	3649	47	37095	86	19778	60	14617	
Catania	255	20729	2386	261	21322	2430	213	7626	35	11819	3	734	3	1150	217	6878	35	11819	5	887	4	1738	4	1738	5	887	
Siracusa	91	11216	1325	92	11596	1335	52	1509	27	8990	7	457	1	10	54	1700	27	9190	7	488	1	10	4	250	3	208	
Porto Empedocle	114	13909	1095	109	13096	1040	69	2581	8	2510	22	4847	6	3598	68	2573	8	2510	19	4288	5	3352	9	373	9	373	
Trapani	293	16703	1918	250	14598	1789	290	10365	13	3982	8	1736	8	214	9365	13	3982	11	602	8	1736	12	620	12	620		
Palermo	516	56438	4755	498	53181	4690	419	12801	47	16638	20	5328	27	21199	409	10879	47	16150	12	3481	27	21199	3	472	3	472	

Estratto di bando venale per vendita coatta.

Si notifica a chiunque possa avervi interesse che il tribunale civile di Grosseto con sua sentenza pubblicata nel 21 aprile 1871, registrata nello stesso giorno in Grosseto al vol. XI, fol. 168, n. 215, da Pianigiani, con l. 5, all'istanza dei signori Giacomo Arrighi e Orsola Norri vedova Azzolini, possidenti domiciliati in Castel del Piano, ordinò che si procedesse alla vendita mediante subastazione dei fondi dai detti signori Arrighi e Norri espropriati in danno del signor Silvestro Casiani, possidente domiciliato in Castel del Piano.

Che al seguito di tal sentenza il signor presidente con provvedimento del 12 giugno ultimo decorso, munito di marea di registrazione annullata, fissò il giorno 28 luglio 1871, alle ore dieci antimeridiane, per il primo incanto dei fondi da vendersi.

Che però in detto giorno alla pubblica udienza che verrà tenuta nel solito locale in Scansano avrà luogo la vendita e deliberamento dei beni espropriati, consistenti:

1. Una casa posta in Castel del Piano in via Nereoli, rappresentata al catasto in sezione 4, particella di numero 751, con rendita imponibile di lire 24 54, d'un piano superiore a palco, cui confinano Bellentini Giovanni, Bonelli Francesco, strada, ecc., valutata al netto delle detrazioni lire 701 60.

2. Porzione d'un castagneto posto in contrada di Seggiano, rappresentato al catasto del comune di Castel del Piano dalla particella di numeri 15, 26, 27, 292 della sezione 8, cui confinano Borro di Gravilona, Fazi Angiolo, Nicolai Rutilio, Pasquale Franceschini, valutato al netto delle detrazioni lire 1200.

3. Porzione d'un terreno olivato con capanna in contrada le Cervette, rappresentato al catasto del comune di Castel del Piano dalla particella di numeri 15, 26, 27, 292 della sezione 8, cui confinano Borro di Gravilona, Fazi Angiolo, Nicolai Rutilio, Pasquale Franceschini, valutato al netto delle detrazioni lire 1200.

4. Detti fondi sono posti e situati in contrada di Castel del Piano, e sono stati valutati dal perito Arrighi, nella sua relazione registrata in Grosseto il 21 maggio 1870, vol. X, n. 355, con lire 10, da Pianigiani.

Gli stabili si venderanno quali sono oggi e trovansi descritti nella relazione perita Arrighi, alla quale dovrà averli piena referibilità, unitamente all'atto di divisione del 3 gennaio 1866, reg. a Castel del Piano il 29 gennaio successivo al vol. 37, fol. 55, cancella 3^a, da Sacconci, con lire 6 16, senza garanzia qualunque mancanza sul quantitativo superiore anche al vigesimo, con tutte le servitù attive che passano, tanto apparenti che non apparenti.

L'incanto verrà aperto su g'indiciati prezzi di stima e la vendita si effettuerà in tre separati lotti alle condizioni stabilite con la indicata sentenza del 25 aprile 1871.

Chiunque si vorrà fare offerente all'incanto, oltre al deposito del decimo del prezzo, dovrà depositare per il primo lotto lire 150, per il secondo lire 200, per il terzo lotto lire 300 a titolo di spese approssimativamente calcolate.

Si invitano tutti i creditori ipotecari iscritti del signor Silvestro Casiani a depositare nel termine dei giorni trenta dalla data della pubblicazione del bando nella cancelleria di detto tribunale le loro domande corredate dei rispettivi titoli di credito onde farli valere nella graduatoria dichiarata aperta con la citata sentenza.

Fatto il 21 giugno 1871.

2657 Per il cancelliere G. B. Rossi.

Estratto di bando per vendita coatta.

Alla pubblica udienza che dal tribunale civile di Grosseto sarà tenuta nel solito locale in Scansano la mattina del 12 luglio 1871 avrà luogo l'incanto per la vendita dei fondi dal signor Giuseppe Mori agente di beni, domiciliato a Castiglione della Pescaia, espropriati in danno di Sabatino, Ermesio, e dei figli minori di Domenico Ghisellini, possidenti, domiciliati a Tiri, consistenti:

1. In una casa posta nel castello di Tiri in via della Chiesa per il prezzo ridotto dai precedenti dibassi di lire 2064 75.

2. Un prato in Corte di Tiri, detto Prato di Campo, al fine per il prezzo ridotto dai precedenti dibassi come sopra di lire 358 51.

3. Un castagneto nei pressi di Tiri per il prezzo ridotto come sopra di lire 160 22.

4. Altre case in Tiri in via della Fonte per il prezzo ridotto come sopra di lire 147 80.

5. Una casa diretta in Tiri, per il prezzo ridotto come sopra di lire 8 e centesimi 63.

Detti fondi saranno esposti all'incanto in tanti lotti separati, alle condizioni del bando di vendita del 10 giugno 1871, al quale dovrà averli piena referibilità.

Fatto il 12 giugno 1871.

2658 Per il cancelliere G. B. Rossi.

Avviso.

Sol ricorso presentato dalla signora Biondella Teresa vedova di Eugenio Deslauriers, residente in Torino, nella sua qualità di madre e legittima amministratrice dei minori di lei figli Giovanni ed Eugenio, emanò decreto del tribunale civile di Torino del tenore seguente:

« Il tribunale autorizza la ricorrente Teresa Biondella vedova Deslauriers a ritirare le due cartelle state depositate, onde rimetterle al creditore Bartolomeo Ghisellini, e manda all'amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti presso la Direzione del debito pubblico di consegnare le medesime alla ricorrente mediante presentazione della polizza suddetta e del presente decreto.

« Dichiarando la detta Amministrazione sufficientemente liberata e scaricata mediante quitanza a rilasciarsi dalla ricorrente stessa o da lei rappresentante legittimo, e ciò nella qualità di madre ed amministratrice dei predetti minori di lei figli.

Torino, 19 maggio 1871.

« Brizio, v. p. « Perincioni, vicecanc. »

Vaccari, proc. capo.

Estratto di bando per vendita coatta.

La mattina dell'undici luglio 1871 alla pubblica udienza che dal tribunale civile di Grosseto sarà tenuta in Scansano alle ore dieci avrà luogo l'incanto per la vendita degli appresso beni dai signori Roberto Bemporadi e Rosa Borghi nei nomi, possidenti domiciliati a Firenze, rappresentati da messer Ferrini, espropriati in danno di Serravalle e Beniamino, fratelli Barroccia di Scansano, consistenti:

1. In una stalla con fenile, posta in Pereta per il prezzo al netto come sopra di lire 739 60.

2. Una casa in Pereta detta di Ugubene per il prezzo al netto come sopra di lire 365 48.

3. Una cantina in Pereta detta di Ognibene per il prezzo al netto come sopra di lire 365 48.

4. Un appezzamento di terra seminabile in prossimità di Pereta per il prezzo al netto come sopra di lire 167 84.

5. Una stalla in Pitigliano, posta nel vicolo della Venezia, per il prezzo al netto come sopra di lire 157 34.

6. Un appezzamento nel villaggio di Murel, contrada la Chiesa, per il prezzo al netto come sopra di lire 101 e centesimi 88.

7. Una casa detta dei Gabbini in Scansano divisa in tre lotti, uno dei quali è stato liberato, valutato il secondo lotto al netto come sopra di lire 1305 08, il terzo lire 3568 94, e così nel totale lire 4874 02.

8. Un fabbricato in Scansano sulla via Provinciale, valutato al netto come sopra lire 12,008 07.

9. Una stanza ad uso di magazzino in Scansano, situata presso la Chiesa per il prezzo al netto come sopra di lire 290 83.

10. Una stalla in Scansano nella via della Botte, valutata al netto come sopra lire 165 51.

11. Una stalla in Scansano detta dello Sprugnolo, valutata al netto come sopra lire 28 24.

12. Un quartiere in Scansano all'ultimo piano della casa Coli, valutato al netto come sopra lire 611 07.

13. Due stanze che ana ad uso di forno, altra ad uso di cucina, con forno sottostante, valutate al netto come sopra lire 1179 24.

14. Una cantina posta nel vicolo del Piabiscio in Pitigliano valutata al netto come sopra lire 58 32.

L'incanto avrà luogo in lotti separati ed alle condizioni del bando venale del 9 giugno 1871, al quale dovrà averli piena referibilità.

Grosseto il 12 giugno 1871.

2659 Per il cancelliere G. B. Rossi.

Avviso.

Giuseppe, Violante, Maddalena, ed Agostina fratello e sorelle Lucoli, tutti contadini, residenti i primi tre in Chiassi, e la quarta in Sarteano, provincia di Siena, nella loro qualità di eredi della fu Maddalena Porciani madre del fu Angiolo Cica, deducono a notizia del pubblico che essi sono condomini dell'eredità lasciata dal fu Angiolo Cica, e da detto Cica passata nel fu Angiolo Pontani, ambedue residenti in Vito a Città della Pieve, provincia dell'Umbria, e che pendendo tra essi e gli eredi Pontani un giudizio, dichiarano di non riconoscere per legittimo e legale alcun pagamento che i debitori dell'eredità Cica facessero agli eredi Pontani senza il loro consenso; come non riconoscano per valida qualunque vendita potesse esser fatta dei capitali di detta eredità prima della decisione giudiziale, protestando la nullità di qualunque pagamento o atto che venga fatto in loro pregiudizio, col riserva di procedere anche criminalmente.

Procedere anche criminalmente.

Avviso. Giuseppe Cacchini mandatario del Lucoli.

Estratto di bando per vendita forzata.

La mattina del 12 undici agosto prossimo all'udienza che sarà il tribunale civile di Firenze (prima sezione civile) nella sala delle sue solite sedute avrà luogo l'incanto per la vendita degli appresso beni posti in Firenze, espropriati alle istanze del signor Emilio Pinnocci, rappresentato dall'inferscritto procuratore, in pregiudizio dei signori Andrea, Antonio ed Agostino Cecchi di Firenze.

La vendita sarà fatta in tre lotti come appresso, e con tutte le condizioni stabilite nella sentenza proferta dal suddetto tribunale civile del 20 maggio 1871, registrata con marea, colla quale fu autorizzata la vendita medesima, ed ordinato ai creditori iscritti di depositare nella cancelleria le loro domande di collocazione, coi documenti relativi entro trenta giorni successivi alla notificazione del bando.

I beni da subastarsi sono i seguenti:

Primo lotto — Una casa in via dei Canacci al numero comunale 19, descritta in sezione E, particelle 2765, 2766 e 2767 con rendita imponibile di lire 303 89, sul prezzo assegnato dal perito in lire italiane 26,264 21.

Secondo lotto — Una bottega in via dei Buochellinali descritta in sezione F, particella 3312 con rendita imponibile di lire 138 80, stimata lire italiane 8420.

Terzo lotto — Una bottega in via Palazzuolo, sotto la casa segnata di numero 70, descritta in sezione E, particella 2890, con rendita imponibile di lire 35 91, stimata la somma di lire italiane 1367 40.

Firenze, 29 giugno 1871.

2660 Dott. DANTE PARZINER.

Avviso.

All'udienza del tribunale civile di Firenze del 10 luglio 1871 sarà nuovamente esposta all'incanto per il prezzo di lire 3288 74, al seguito dei ribassi sul prezzo di stima di lire 6876, una casa posta in Firenze in via del Leone già via Nuova da San Frediano, numero 26, espropriata a carico del signor Enrico Bronzoli.

2661 Dott. BALBINO.

2662

Decreto.(1^a pubblicazione)

Il Regio tribunale civile e correzionale di Milano, sezione 2^a promiscua, Riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori avv. Vito Tassabue vicepresidente, D. Federico De Luigi giudice, D. Antonio Botta giudice:

« Udita la relazione fatta dal giudice delegato a lette le conclusioni del Pubblico Ministero;

« Visto il presente decreto di questo tribunale in data 2 marzo 1871, nel quale giuste le prescrizioni della legge si riconosceva nella causa allo svolgimento dei certificati rappresentativi la dote di Amalia Dell'acqua, morta il giorno 5 dicembre 1870;

« Ritenuto che coll'odierno ricorso gli eredi dell'Amalia Dell'acqua facendo riferimento all'articolo 79 del regolamento per l'amministrazione del debito pubblico, emesso al Regio decreto 8 ottobre 1870, chiederebbero non solo lo svincolo dei certificati, ma estendendo il tramutamento in altri al portatore;

« Ritenuto che due soltanto di detti certificati si sono intestati all'Amalia Dell'acqua, ed appartenevano ad essi mentre l'altra aveva il n. 141121, intestato al signor Carlo Dell'acqua, era solo aggravato dell'usufrutto in lei favore;

« Ritenuto che giusta l'atto di notorietà assunto nella Regia procura del mandamento di questa città, in data 16 dello scorso mese di febbraio, la signora Amalia Dell'acqua di Carlo, maritata col capitano Fratella Serafino, morto il 5 dicembre 1870, non avrebbe lasciato disposizioni testamentarie, e che gli unici di lei eredi legittimi sarebbero il proprio genitore Carlo Dell'acqua, ed il di lei marito Fratella Serafino;

« Dichiarata sulla causa e che siano liberati dal vincolo che portano i seguenti certificati di rendita inseriti nel Gran Libro del debito pubblico del Regno d'Italia, consolidato 5,000 rappresentativi della dote di Amalia Dell'acqua, morta il giorno 5 dicembre 1870, figlia del vivente ingegnere Carlo Dell'acqua e moglie del capitano Serafino Fratella, e cioè:

1^o Certificato n. 66785, della rendita di lire 200, inserita a favore di Dell'acqua Amalia, nubile, del conte Carlo, domiciliata in Milano, datato esso certificato da Torino 10 marzo 1863.

2^o Certificato n. 66783, della rendita di lire 185, inserito pure a favore di Dell'acqua Amalia nubile, del vivente Carlo, domiciliata in Milano, datato esso certificato da Torino 10 marzo 1863.

3^o Certificato n. 141121, della rendita di lire 815, inserita a favore di Dell'acqua Carlo fu Pietro, domiciliato in Milano, della quale rendita spetta l'usufrutto al conte Carlo Dell'acqua, titolare, quale tenente nel 4^o reggimento fanteria, ed alla prole natura dal loro matrimonio sino alla concorrenza prescritta dalle RR. PP. 29 aprile 1834, a tenore dell'istruimento n. 17 gennaio 1863, rogato Velini, datato esso certificato da Torino 5 maggio 1870.

Autorizza pure l'Amministrazione del debito pubblico a tramutare in altri al portatore i due certificati di cui ai suddetti numeri 1^o e 2^o, sull'istanza degli eredi e successori dell'Amalia Dell'acqua, nubile, e dei successori giusta il suddetto atto di notorietà si dichiara esserli di lei padre ingegnere cav. Carlo Dell'acqua, ed il di lei marito Serafino Fratella ora capitano nel 4^o reggimento fanteria, figlio del fu Vito e Montebello, e che al primo dei quali oltre il certificato avente il n. 141121, di lui proprio e del quale non occorre autorizzazione per tramutamento, spettano due terzi della dote delle due rendite di cui ai certificati 66785 e 66783, ed al secondo un terzo di detta rendita, e cioè a sensi degli articoli 738 e 764 del Codice civile.

Milano, 3 giugno 1871.

TASSABUE, vicepresidente. D'ADDA, vicecancelliere.

Per copia conforme all'originale trascritta nel registro di cancelleria. Milano, il 23 giugno 1871.

ROGER.

Dichiarazione d'assenza.

Ad istanza di Giovanna Ferrarini moglie a Peronetti Giovanni fu Guglielmo di Rivarolo Canavese, ammesso al beneficio della gratuita clientela per decreto 3 marzo 1869 del tribunale civile di Torino, con atto dell'usciero Grossetti in data 12 aprile ultimo scorso debitamente registrato, venne pubblicata la sentenza in data 6 marzo 1871 del detto tribunale civile, colla quale venne dichiarata l'assenza del predetto Gio. Peronetti fu Guglielmo, stata pure debitamente registrata, il tutto a mente dell'articolo 23 del Codice civile per ogni effetto legale.

Torino, 8 maggio 1871.

CARLO ANTONIO CECCHI, procuratore capo.

2662

Avviso.(1^a pubblicazione)

Si fa noto che la seconda sezione del tribunale civile di Salerno in camera di consiglio con deliberazioni del 26 aprile e 24 maggio 1871 ha ordinato che la direzione del Gran Libro del debito pubblico del Regno della rendita di lire 500 a favore della defunta Giovanna Giordano, n. 145,455, intesti lire 338 89 a Leonardo Giordano, ed il di più in lire 181 12 agli altri eredi Giordano, cioè: Achille, Cesare, Guglielmo, Annibale, Amalia, Emilia, Virginia, Erichetta e Clorinda Giordano a parti uguali.

Collazionata — Salvo errore, ecc.

Avv. ALESSANDRO SALVATI.

Avviso.

Il sottoscritto, come uno dei sindaci definitivi al fallimento della ditta Eredi di Luisa Parenti e Gioiello ed Ureste Vannini, negozianti e fabbricanti di tappeti in Firenze, porta a notizia che con sentenza del tribunale civile e correzionale di Firenze, 17 giugno cadente, registrata in Firenze il 21 del detto mese, reg. 40, fol. 6, numero 3366, fu omologata a tutti gli effetti di legge il concordato dalla predetta ditta concluso colla maggioranza dei suoi creditori nel 30 maggio decorso.

Firenze, il 27 giugno 1871.

CARLO BALBINO, vicecanc.

2663

Avviso.

Il sottoscritto conte Eugenio Minutoli Tegrini, possidente domiciliato a Lucca, fa noto al pubblico che ad incominciare dal 1^o luglio 1871 tutto il bestiame che verrà acquistato per le stalle dei coloni addetti alla sua fattoria di Sant'Amato sarà da esso pagato al momento della consegna, e che tutto il bestiame che verrà venduto dovrà ugualmente pagarsi ad esso al momento della consegna, o come suol dirsi sulla carezza; e conseguentemente diffida coloro i quali vorranno contrattare il bestiame alle, o per le stalle dei coloni addetti alla fattoria di Sant'Amato, che egli non intende di osservare la consuetudine vigente nell'agro pisolese.

Fatto a Pisa il 24 giugno 1871.

2684 EUGENIO MINUTOLI TEGRINI.

Avviso.

A forma dell'ordinanza del giudice delegato alla procedura del fallimento di Pasquale Centelli del 25 giugno corrente, registrata con marea da volta all'udienza del 22 luglio, col ribasso di altro decimo sul prezzo di stima, e così per il prezzo di lire 3878 07, esposto all'incanto il seguente immobile espropriato a danno di Angiolo di Giuseppe, Virginia ed Elvira di Giovanni Giuseppe, di Luigi Manfrini e Margherita Manfrini nei Conti e Carolina Manfrini, cioè di un casamento situato a San Piero a Sieve, in luogo detto la Luna, con rendita stimata di lire toscane 241 85, pari a italiane 203 19.

Livorno, il 22 giugno 1871.

2685 Avv. CARLO DOVERI, proc.

Avviso.

Si rende noto come all'udienza del tribunale civile e correzionale di Firenze, del 23 giugno 1871, fu, per mancanza di oblatori, per la seconda volta all'udienza del 22 luglio, col ribasso di altro decimo sul prezzo di stima, e così per il prezzo di lire 3878 07, esposto all'incanto il seguente immobile espropriato a danno di Angiolo di Giuseppe, Virginia ed Elvira di Giovanni Giuseppe, di Luigi Manfrini e Margherita Manfrini nei Conti e Carolina Manfrini, cioè di un casamento situato a San Piero a Sieve, in luogo detto la Luna, con rendita stimata di lire toscane 241 85, pari a italiane 203 19.

Livorno, il 22 giugno 1871.

2686 Avv. CARLO DOVERI, proc.

Avviso.

Si rende noto come all'udienza del tribunale civile e correzionale di Firenze, del 23 giugno 1871, fu, per mancanza di oblatori, per la seconda volta all'udienza del 22 luglio, col ribasso di altro decimo sul prezzo di stima, e così per il prezzo di lire 3878 07, esposto all'incanto il seguente immobile espropriato a danno di Angiolo di Giuseppe, Virginia ed Elvira di Giovanni Giuseppe, di Luigi Manfrini e Margherita Manfrini nei Conti e Carolina Manfrini, cioè di un casamento situato a San Piero a Sieve, in luogo detto la Luna, con rendita stimata di lire toscane 241 85, pari a italiane 203 19.

Livorno, il 22 giugno 1871.

2687 Avv. CARLO DOVERI, proc.

Avviso.

Si rende noto come all'udienza del tribunale civile e correzionale di Firenze, del 23 giugno 1871, fu, per mancanza di oblatori, per la seconda volta all'udienza del 22 luglio, col ribasso di altro decimo sul prezzo di stima, e così per il prezzo di lire 3878 07, esposto all'incanto il seguente immobile espropriato a danno di Angiolo di Giuseppe, Virginia ed Elvira di Giovanni Giuseppe, di Luigi Manfrini e Margherita Manfrini nei Conti e Carolina Manfrini, cioè di un casamento situato a San Piero a Sieve, in luogo detto la Luna, con rendita stimata di lire toscane 241 85, pari a italiane 203 19.

Livorno, il 22 giugno 1871.

2688 Avv. CARLO DOVERI, proc.

Avviso.

Si rende noto come all'udienza del tribunale civile e correzionale di Firenze, del 23 giugno 1871, fu, per mancanza di oblatori, per la seconda volta all'udienza del 22 luglio, col ribasso di altro decimo sul prezzo di stima, e così per il prezzo di lire 3878 07, esposto all'incanto il seguente immobile espropriato a danno di Angiolo di Giuseppe, Virginia ed Elvira di Giovanni Giuseppe, di Luigi Manfrini e Margherita Manfrini nei Conti e Carolina Manfrini, cioè di un casamento situato a San Piero a Sieve, in luogo detto la Luna, con rendita stimata di lire toscane 241 85, pari a italiane 203 19.

Livorno, il 22 giugno 1871.

2689 Avv. CARLO DOVERI, proc.

Avviso.

Si rende noto come all'udienza del tribunale civile e correzionale di Firenze, del 23 giugno 1871, fu, per mancanza di oblatori, per la seconda volta all'udienza del 22 luglio, col ribasso di altro decimo sul prezzo di stima, e così per il prezzo di lire 3878 07, esposto all'incanto il seguente immobile espropriato a danno di Angiolo di Giuseppe, Virginia ed Elvira di Giovanni Giuseppe, di Luigi Manfrini e Margherita Manfrini nei Conti e Carolina Manfrini, cioè di un casamento situato a San Piero a Sieve, in luogo detto la Luna, con rendita stimata di lire toscane 241 85, pari a italiane 203 19.

Livorno, il 22 giugno 1871.

2690 Avv. CARLO DOVERI, proc.

Avviso.

Si rende noto come all'udienza del tribunale civile e correzionale di Firenze, del 23 giugno 1871, fu, per mancanza di oblatori, per la seconda volta all'udienza del 22 luglio, col ribasso di altro decimo sul prezzo di stima, e così per il prezzo di lire 3878 07, esposto all'incanto il seguente immobile espropriato a danno di Angiolo di Giuseppe, Virginia ed Elvira di Giovanni Giuseppe, di Luigi Manfrini e Margherita Manfrini nei Conti e Carolina Manfrini, cioè di un casamento situato a San Piero a Sieve, in luogo detto la Luna, con rendita stimata di lire toscane 241 85, pari a italiane 203 19.

Livorno, il 22 giugno 1871.

2691 Avv. CARLO DOVERI, proc.

Avviso.

Si rende noto come all'udienza del tribunale civile e correzionale di Firenze, del 23 giugno 1871, fu, per mancanza di oblatori, per la seconda volta all'udienza del 22 luglio, col ribasso di altro decimo sul prezzo di stima, e così per il prezzo di lire 3878 07, esposto all'incanto il seguente immobile espropriato a danno di Angiolo di Giuseppe, Virginia ed Elvira di Giovanni Giuseppe, di Luigi Manfrini e Margherita Manfrini nei Conti e Carolina Manfrini, cioè di un casamento situato a San Piero a Sieve, in luogo detto la Luna, con rendita stimata di lire toscane 241 85, pari a italiane 203 19.

Livorno, il 22 giugno 1871.

2692 Avv. CARLO DOVERI, proc.

Avviso.

Si rende noto come all'udienza del tribunale civile e correzionale di Firenze, del 23 giugno 1871, fu, per mancanza di oblatori, per la seconda volta all'udienza del 22 luglio, col ribasso di altro decimo sul prezzo di stima, e così per il prezzo di lire 3878 07, esposto all'incanto il seguente immobile espropriato a danno di Angiolo di Giuseppe, Virginia ed Elvira di Giovanni Giuseppe, di Luigi Manfrini e Margherita Manfrini nei Conti e Carolina Manfrini, cioè di un casamento situato a San Piero a Sieve, in luogo detto la Luna, con rendita stimata di lire toscane 241 85, pari a italiane 203 19.

Livorno, il 22 giugno 1871.

2693 Avv. CARLO DOVERI, proc.

Avviso.

Si rende noto come all'udienza del tribunale civile e correzionale di Firenze, del 23 giugno 1871, fu, per mancanza di oblatori, per la seconda volta all'udienza del 22 luglio, col ribasso di altro decimo sul prezzo di stima, e così per il prezzo di lire 3878 07, esposto all'incanto il seguente immobile espropriato a danno di Angiolo di Giuseppe, Virginia ed Elvira di Giovanni Giuseppe, di Luigi Manfrini e Margherita Manfrini nei Conti e Carolina Manfrini, cioè di un casamento situato a San Piero a Sieve, in luogo detto la Luna, con rendita stimata di lire toscane 241 85, pari a italiane 203 19.

Livorno, il 22 giugno 1871.

2694 Avv. CARLO DOVERI, proc.

Avviso.

Si rende noto come all'udienza del tribunale civile e correzionale di Firenze, del 23 giugno 1871, fu, per mancanza di oblatori, per la seconda volta all'udienza del 22 luglio, col ribasso di altro decimo sul prezzo di stima, e così per il prezzo di lire 3878 07, esposto all'incanto il seguente immobile espropriato a danno di Angiolo di Giuseppe, Virginia ed Elvira di Giovanni Giuseppe, di Luigi Manfrini e Margherita Manfrini nei Conti e Carolina Manfrini, cioè di un casamento situato a San Piero a Sieve, in luogo detto la Luna, con rendita stimata di lire toscane 241 85, pari a italiane 203 19.

Livorno, il 22 giugno 1871.

2695 Avv. CARLO DOVERI, proc.